



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Delibera Segretario Generale nr. 2 del 9 settembre 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i.;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante *“Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante *“Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*, che trasforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di seguito denominata SNA;

VISTA la delibera del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione del 14 dicembre 2018, n. 9, che disciplina le modalità di incarico dei docenti SNA e, in particolare gli articoli 7, 8 e 9 relativi all’istituzione e disciplina dell’Albo dei docenti;

RAVVISATA la necessità di procedere a una razionalizzazione della disciplina relativa al conferimento degli incarichi di docenza di breve durata, prevedendo un Registro dei docenti SNA articolato in due sezioni, in sostituzione dell’Albo dei docenti;

ACQUISITA la condivisione da parte del Presidente con nota del 6 settembre 2022, che dà atto della corrispondenza alle direttive impartite;

SENTITO il Comitato di gestione nella seduta del 7 settembre 2022 e acquisita la valutazione positiva da parte dello stesso;

DELIBERA

L'istituzione del Registro dei docenti SNA per il conferimento degli incarichi di docenza di breve durata ai sensi dell'art. 14, co.1, lett. c), del d.P.R. 70/2013 secondo le disposizioni che seguono.

Art. 1

Registro dei docenti SNA

1. È istituito il Registro dei docenti SNA per il conferimento degli incarichi di docenza di breve durata ai sensi dell'art. 14, co.1, lett. c), del d.P.R. 70/2013, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali della SNA, articolato in ambiti disciplinari corrispondenti alle attività formative della Scuola.
2. I docenti con incarico di breve durata svolgono esclusivamente attività didattica in specifici moduli formativi nell'ambito di corsi programmati e approvati dal Presidente.

Art. 2

Iscrizione al Registro dei docenti SNA

1. Al fine di consentire la più ampia e qualificata partecipazione, l'iscrizione al Registro dei docenti SNA è regolata da un avviso di selezione pubblica, pubblicato sul sito istituzionale della SNA e di cui viene assicurata la diffusione attraverso i canali social e *web*, anche a diffusione internazionale, aperto in via continuativa alle manifestazioni di interesse dei soggetti in possesso dei requisiti in esso previsti.
2. Possono partecipare alla selezione pubblica, per un solo ambito tematico: dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, esperti – provenienti sia dal mondo pubblico che dal mondo privato - con comprovate competenze negli ambiti disciplinari corrispondenti alle attività formative della SNA.
3. Le manifestazioni di interesse sono vagliate secondo i seguenti criteri:
 - a. congruenza dell'attività professionale, scientifica e didattica del candidato con l'ambito disciplinare;
 - b. rilevanza e continuità temporale dell'attività didattica svolta;
 - c. rilevanza dell'attività scientifica svolta (limitatamente a pubblicazioni, studi e relazioni in occasione di convegni);
 - d. rilevanza delle esperienze acquisite nel mondo delle imprese pubbliche e private.
4. Il Registro dei docenti SNA si compone di due distinte sezioni:
 - a. l'accesso alla prima sezione avviene a seguito di giudizio di idoneità dei candidati, espresso dal Coordinatore del Dipartimento con specifico riferimento a massimo due temi strettamente attinenti ai corsi previsti nel Programma delle Attività

- Formative della SNA. Viene data comunicazione all'interessato dell'idoneità all'iscrizione alla prima sezione;
- b. l'accesso alla seconda sezione avviene a seguito di verifica positiva da parte del Coordinatore del Dipartimento valutato il positivo svolgimento di attività didattica presso la SNA per un numero di ore maggiore di quattro nell'arco dell'anno solare e in presenza di una valutazione positiva da parte dei discenti. La seconda sezione viene pubblicata sul sito istituzionale della SNA. Le candidature valutate positivamente sono proposte al Presidente per l'approvazione e il conseguente inserimento nei corrispondenti ambiti tematici del Registro dei docenti, in ordine strettamente alfabetico.
5. In fase di prima applicazione gli iscritti all'Albo dei docenti, di cui alla delibera del Presidente SNA 14 dicembre 2018, n. 9 sono inseriti di diritto nella prima sezione del Registro dei docenti SNA.

Art. 3

Funzionamento del Registro dei docenti SNA

1. L'iscrizione al Registro dei docenti SNA ha validità per un triennio, al termine del quale l'interessato dovrà presentare una nuova domanda. Il Registro è aggiornato con cadenza almeno semestrale.
2. L'inserimento nel Registro dei docenti SNA non costituisce diritto al conferimento dell'incarico. Il Registro non opera per il conferimento degli incarichi di docenza per i corsi di formazione obbligatoria per la carriera prefettizia e la carriera diplomatica.
3. I docenti di breve durata sono incaricati dal Presidente, su proposta del Coordinatore del Dipartimento interessato, tra i nominativi iscritti al Registro dei docenti SNA.
4. In caso di necessità e urgenza, su proposta motivata del Coordinatore del Dipartimento interessato, il Presidente può conferire incarichi per non più di quattro ore complessive nello stesso anno solare a soggetti non inseriti nel Registro dei docenti SNA relativamente a testimonianze e docenze singole su temi tecnici e specialistici.
5. Il Coordinatore del Dipartimento può, d'intesa con il responsabile del corso e previa informativa al Presidente, attivare una docenza da parte di esperti della materia non iscritti al Registro dei docenti SNA nel caso si tratti di personalità di spicco del mondo delle istituzioni pubbliche e private.

Art. 4

Abrogazioni e disposizioni finali

1. La presente delibera sostituisce ed abroga gli articoli 7, 8 e 9 della delibera del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione del 14 dicembre 2018, n. 9.
2. L'utilizzo a qualsiasi titolo e fine della denominazione "docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione" o, di qualsiasi altra definizione a essa assimilabile, deve essere

esplicitamente autorizzata dalla SNA, pena l'esclusione dal Registro dei docenti SNA e la revoca di eventuali incarichi conferiti.

3. La presente delibera è soggetta all'approvazione e al controllo dei competenti organi. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti.

Cons. Riccardo Sisti

Roma, 9 settembre 2022